

ALESSANDRO GALIMBERTI

Giornalista - Il Sole 24 Ore

TANTI PROGETTI, UN SOLO DISEGNO IL SILENZIATORE AL GIORNALISMO

Il tema della limitazione della cronaca giudiziaria attraverso interventi legislativi ha impegnato gli ultimi tre governi, in alternanza ma senza soluzione di continuità. Al progetto Castelli del 2005 - ministro cui si deve anche la vigente gerarchizzazione delle Procure della repubblica, che ha escluso i rapporti diretti tra giornalisti e magistrati inquirenti - ha fatto seguito il ddl Mastella (2007, arenatosi per le opportune riflessioni alla Commissione giustizia del Senato) e quindi il pdl Alfano, nel 2008. L'iniziativa del Governo, rubricata all'atto Camera n.1415, è stata presentata il 30 giugno scorso, preceduta dal pdl del deputato Contento (n. 406, depositato il 29 aprile) e seguito, il 21 luglio, dal disegno presentato dall'opposizione (Tenaglia-Veltroni-Ferranti, n. 510). Una quarta proposta è l'iniziativa dei deputati Vietti-Rao (1555, depositato il 29 luglio).

**Tutti d'accordo:
processo più segreto
e meno libertà di stampa.
Pene anche agli editori**

Su questi progetti, riuniti per la discussione, sono state presentate decine di emendamenti tra il 27 gennaio (opposizione) e il 29 successivo (governo).

I) Divieti di pubblicazione

Le norme attualmente in vigore nel codice di procedura penale

Il Codice di procedura penale in vigore dal 1989 detta regole molto semplici in materia di segreto di indagine: <Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari>.

Si tratta di una norma chiarissima, che si fonda su due pilastri:

1) il segreto dell'inchiesta, (poiché, come tale, apre il fianco ad abusi sottratti a controllo interno ed esterno al processo), è tollerabile solo per un

periodo limitato: quello strettamente necessario al magistrato per trovare indizi e prove contando sull' "effetto sorpresa" nei confronti dell'indagato

2) dal momento della conoscenza degli atti da parte dell'indagato, il segreto cessa. In ogni caso, comunque, il segreto decade quando il Pm chiude formalmente l'indagine preliminare (art 415bis cpp).

Ciò che non è più segreto è nella disponibilità delle parti del processo.

Gli atti del processo non possono comunque essere pubblicati (si intende: nella loro forma originale) fino alla chiusura delle indagini preliminari o, se ha luogo, all'udienza preliminare.

Se il Pm vuole prolungare il segreto su singoli atti oltre la durata di legge, deve chiederlo all'indagato.

E' sempre consentita la pubblicazione di atti non più coperti da segreto.

Art. 114. Codice di Procedura Penale

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i mino-

renni, nell'interesse esclusivo del minore, o il minore che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .

6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto

Art. 329. Codice Procedura Penale

Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Le proposte di modifica nelle diverse iniziative parlamentari DDL ALFANO

La proposta del Governo scardina l'equivalenza <atto conosciuto dall'indagato = atto non più segreto>: restano segreti anche una volta che siano nella disponibilità della parte.

Il divieto di pubblicare gli atti del Pm e anche della difesa in ogni forma, anche per riassunto (oggi invece consentito), dura comunque sempre fino alla chiusura indagini, o fino al termine dell'udienza preliminare. Il divieto di pubblicazione è esteso a tutta la attività degli inquirenti, quindi anche ad arresti, sequestri, perquisizioni etc.

Vietata per sempre la pubblicazione di atti o di conversazioni o flussi di comunicazioni di cui sia stata ordinata la distruzione in applicazione delle nuove norme.

Le intercettazioni telefoniche o telematiche non vengono più inserite nelle ordinanze di custodia cautelare (ordini di arresto) ma solo allegate in un apposito fascicolo.

In caso di violazione del divieto di pubblicazione, il Procuratore della Repubblica invia gli atti all'Ordine professionale perché proceda contro i giornalisti responsabili: sanzioni fino a 3 mesi di sospensione.

ART. 2.

(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare

2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi»

ART. 9.

(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».

2. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministe-

ro può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

PROPOSTA TENAGLIA-VELTRONI

All'apparenza non viene toccato il principio <atto conosciuto = atto non più segreto>. In realtà, però, è vietata la pubblicazione anche parziale di conversazioni telefoniche, flussi informatici o tabulati telefonici, anche se inseriti in provvedimenti del Gip, fino alla conclusione delle indagini preliminari. Anche qui, è vietata per sempre la pubblicazione delle parti di conversazioni o flussi informatici di cui è stata ordinata l'espunzione o la soppressione. Come nel ddl Alfano, la Procura innesca il disciplinare per i giornalisti responsabili di violazione di segreto, trasmettendo gli atti all'Odg. Anche qui, la sanzione è fino a tre mesi di sospensione

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata l'espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268- quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269»

ART. 2.

(Modifica all'articolo 115 del codice di procedura penale).

1. Il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di vio-

lazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, qualora siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

ART. 16.

(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)

1. Nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«ART. 329-bis.

(Obbligo del segreto per le intercettazioni). -

1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, comma 1, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

PROPOSTA CONTENUTO

Vietato pubblicare, anche per riassunto, gli atti di indagine, anche se conosciuti dal destinatario (quindi non più segreti). Identico divieto per le conversazioni telefoniche, flussi informatici e tabulati telefonici, non pubblicabili nemmeno per riassunto fino alla chiusura delle indagini preliminari, o fino all'udienza preliminare.

Divieto assoluto di pubblicazione delle ordinanze in materia cautelare (arresti o sequestri) anche nel contenuto o per riassunto: pubblicabili nel contenuto solo dopo che la parte o il difensore ne abbiano avuto conoscenza.

In caso di dibattimento, gli atti del Pm non sono pubblicabili fin dopo la sentenza di appello

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti

modificazioni: il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico, informatico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».

PROPOSTA VIETTI-RAO

Gli atti di indagine non possono essere pubblicati, anche se non più segreti, fino alla conclusione dell'indagine preliminare o, se ha luogo, al termine dell'udienza preliminare.

ART. 1.

(Divieto di pubblicazione di atti di indagine)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine non più coperti dal segreto o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

b) il comma 7 è abrogato

II) Le sanzioni penali

Le norme attualmente in vigore nel Codice penale

La pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento oggi è punita con pena alternativa (arresto - e non reclusione perché siamo nel campo delle contravvenzioni penali e non dei delitti - fino a 30 giorni; ammenda, e non multa, fino a 258 euro). La apparente blandezza della pena è facile da spiegare. Non si tratta infatti di sanzionare fughe di notizie o violazioni di segreti, dato che qui si tratta di atti depositati e giuridicamente “perfettamente” formati; ma piuttosto la norma punisce chi, pubblicando atti in forma integrale (quindi non le sintesi del contenuto, perfettamente lecite) prima del processo, potrebbe influenzare la “verginità” del giudice che dovrà giudicare. Anche l’articolo 685 (forse mai applicato) è rivolto a tutelare la terzietà e la sicurezza dei giudici, in particolare quelli popolari in Corte d’Assise.

Art. 684.

Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.

Art. 685.

Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 25 a euro 103.

Le proposte di modifica

DDL ALFANO

L'accesso abusivo ad atti del procedimento penale coperti dal segreto mediante modalità o attività illecita, che porti alla diretta cognizione degli atti stessi, viene punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La norma, del tutto nuova, è esplicitamente rivolta a giornalisti.

Le sanzioni dell'articolo 684 vengono alzate, nel massimo, a sei mesi e a 750 euro. Viene aggiunto il comma e), che punisce la pubblicazione di conversazioni telefoniche, di ogni forma di telecomunicazione (mail e computer, pizzini etc), tabulati di traffico telefonico, la pena sale da uno (minimo) a tre anni (massimo), e l'ammenda da 500 (min.) a 1032 euro (max) (però cfr emendamento Governo 13.601: 30 giorni e ammenda da 2 mila a 10 mila euro).

E' invece una fattispecie del tutto nuova l'art 25-novies nel Dl 231/2001), sulla responsabilità penale delle società e degli enti. Le società editrici diventano oggettivamente responsabili per il comportamento dei giornalisti che violano l'art.684. Per la pubblicazione arbitraria di atti e/o intercettazioni l'azienda paga da un minimo di 100 (portate a 250 nell'emendamento 14.600 Governo) a un massimo di 300 quote (le quote variano da un minimo di 258 euro a un massimo di 1548, secondo la dimensione e i bilanci dell'azienda).

Rettifiche. Il ddl interviene qui sulla legge sulla stampa n.47/1948, occupandosi di siti informatici (entro 48 ore, stesse modalità grafiche). Per tutti i media invece è introdotto il divieto di commentare la rettifica (quindi di replicare alle affermazioni del presunto diffamato).

ART. 13.

(Modifiche al codice penale).

«ART. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

d) all'articolo 684, le parole: « fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750 »;

e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

ART. 14.

(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«ART. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».

ART. 15.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: « devono essere pubblicate » sono inserite le seguenti: « , senza commento, »;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: « trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti:

«trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta»

Pr.d.lg. TENAGLIA-VELTRONI

La pubblicazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punita con il carcere da 1 a 4 anni.

Invece la pubblicazione arbitraria di atti (non più segreti) è sanzionata con un'ammenda da 500 a 5 mila euro a carico del giornalista. Se si tratta di intercettazioni telefoniche, da 1000 a 10 mila euro.

Anche in questa proposta si istituisce la responsabilità penale della società editrice: la sanzione per la pubblicazione arbitraria di atti (non segreti) va da 100 a 500 quote (le quote partono da 258 euro l'una fino a 1548 euro, secondo le dimensioni e i bilanci aziendali).

Viene introdotta la <tutela della presunzione di innocenza>: se taluno viene indicato colpevole prima del processo può ricorrere al giudice civile per far cessare immediatamente il danno, che però rimane risarcibile in separato giudizio.

Per le rettifiche le proposte di modifica sono sostanzialmente identiche al progetto governativo.

ART. 617-novies.

(Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

c) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

«ART. 684.

(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all'articolo 266-quater del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis del medesimo codice, la pena è dell'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 ».

ART. 22.

(Responsabilità degli enti).

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«ART. 25-sexies.1 - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote».

ART. 23.

(Tutela del principio della presunzione di innocenza).

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

ART. 24.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 8.

(Risposte e rettifiche).

1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

5. Le dichiarazioni o le rettifiche devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubbli-

cazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa persona, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3 e 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la dichiarazione o la rettifica non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21 della presente legge, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblici la smentita o la rettifica richiesta »

III) Garante privacy

Sia la proposta governativa sia quella dell'opposizione allargano i poteri di intervento del Garante, intervenendo sul Codice della privacy. In particolare l'Authority può vietare il trattamento ritenuto illecito o disporre il blocco dei dati, e può imporre poi la pubblicazione della propria decisione; al procedimento sanzionatorio possono partecipare l'Ordine dei giornalisti e le associazioni editoriali con proprie memorie. Il progetto Tenaglia prevede anche una ulteriore sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine del Garante. La decisione dell'Authority diventa comunque titolo sufficiente per una azione giudiziaria autonoma e ulteriore nei confronti del giornalista e dell'editore.

PDLG ALFANO

ART. 17.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.

5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.

5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;

c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: « 26, comma 2, 90, » sono inserite le seguenti: « 139, comma 5-bis, ».

Pdlg Tenaglia

ART. 25.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante »;

b) al comma 5 dell'articolo 139 sono premesse le seguenti parole: « Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis, »;

c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

«ART. 164-bis.

(Illeciti per finalità giornalistiche).

1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo

136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari »;

d) al comma 1 dell'articolo 165, le parole: « 162 e 164 » sono sostituite dalle seguenti:

«162, 164 e 164-bis »;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 170 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei confronti di colui che, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 164-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro ».

Gli emendamenti del Governo alla parte del ddl Alfano analizzata nel documento

ART. 13.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750, *con le seguenti:* fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1000 a euro 5000. 13. 600. Il Governo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1032, *con le seguenti:* fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2000 a euro 10000. 13. 601. Il Governo.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la parola: cento, *con la seguente:* duecentocinquanta. 14. 600. Il Governo.